

23 GENNAIO 2020

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: RESTITUZIONE TASSA DIRITTO ALLO STUDIO

Considerato che:

- la legge finanziaria n. 549, del 28 dicembre 1995, ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio;
- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 96/97 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria;
- nel corso degli anni la tassa per il diritto allo studio universitario è stata incrementata come di seguito indicato:

A.A. di riferimento	Importo	Delibera	Data delibera	A.A. di validità
1996/1997	Lire 120.000	LP 1	07/01/1997	1996/1997
1997/1998	Lire 170.000	LP 1	07/01/1997	Fino al 1997/1998
1999/2000	€ 96,58	GP 3951	21/05/1999	Fino al 2001/2002
2002/2003	€ 106,00	GP 1125	24/05/2002	2002/2003
2003/2004	€ 116,00	GP 1905	16/05/2003	Fino al 2004/2005
2005/2006	€ 120,00	GP 1016	24/05/2005	Fino al 2006/2007
2007/2008	€ 126,00	GP 1057	25/05/2007	2007/2008
2008/2009	€ 128,00	GP 1329	30/05/2008	2008/2009
2009/2010	€ 130,00	GP 1259	29/05/2009	Fino al 2013/2014
2014/2015	€ 140,00	GP 853	30/05/2014	Fino al 2016/2017
2017/2018	€ 130; 150; 170	GP 333	03/03/2017	-

- al comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, è previsto che l'Opera Universitaria, possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento;
- in relazione a tale articolo di legge, con provvedimento n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (rinnovata con determina n° 194 d.d. 21/07/2011) assegnando all'Università stessa la riscossione della Tassa per conto dell'Opera Universitaria. L'art. 2, di detta convenzione, stabilisce

però che agli eventuali casi di restituzione della Tassa Provinciale per il diritto allo studio universitario provveda direttamente l'Opera;

- la L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 dispone l'esonero dal pagamento della TDS per le persone che beneficino di borsa o esonero totale dalle tasse universitarie, e pertanto autorizza alla restituzione TDS nel caso di incasso da persona esonerata; inoltre l'ente ha da sempre provveduto a restituire gli errati versamenti, comunque, sempre su istanza dell'interessato;
- per le istanze presentate con motivazioni diverse dalle precedenti, non è concesso il rimborso, provvedendosi comunque sempre ad informare lo studente.

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17, subordinato all'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- sentito l'Ufficio Tasse dell'Università degli Studi di Trento;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della situazione descritta in premessa;
2. di autorizzare l'ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di istanze per esonero e/o errato versamento;
3. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzando gli uffici ad informare gli studenti tramite comunicazione scritta;
4. di quantificare la spesa complessiva dell'anno in euro 7.000,00;

5. di imputare l'importo di cui al punto 4 su:
- a. CONTO 044003030
 - b. centro di costo 13 interventi economici

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2020
Macrovoce 044003
Conto 044003030
Centro di costo 13 per € 7.000,00.= – PRG 115

LA RAGIONERIA

(LR/na)